

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7058 del 11/12/2025
Oggetto	Oggetto: Ceme-Form S.r.l - sede legale Dell'Intagliatore 12 Bologna - P.Iva e C.F. 00668220379. Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con sede operativa in via del Mobiliere, 9 - Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7350 del 11/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno undici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

L'Incarico di funzione dell'Unità Rifiuti Bonifica ed Energia

Oggetto: Ceme-Form S.r.l - sede legale Dell'Intagliatore 12 Bologna - P.Iva e C.F. 00668220379.

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con sede operativa in via del Mobiliere, 9 - Bologna.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Operazioni di recupero: R13 - Classe 6 (DM 350/98).

Vista la comunicazione di inizio attività per l'iscrizione al registro delle imprese del territorio della provincia di Bologna che effettuano attività di recupero di rifiuti¹ trasmessa da Ceme-Form S.r.l, Bologna e pervenuta ad ARPAE, in data 07/05/2025, agli atti PG n° 84202, tramite il SUAP del Comune di Bologna;

Richiamati:

- la richiesta di integrazioni documentali da parte di ARPAE, proposta al SUAP del Comune di Bologna, con nota del 30/05/2025, agli atti PG n. 100648, e successivamente trasmessa dal SUAP del Comune di Bologna a Ceme-Form S.r.l., con nota acquisita agli atti PG n. 102908 del 09/06/2025;

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06;

- le integrazioni trasmesse da Ceme-Form, acquisite agli atti PG n. 109657 del 18/06/2025 e PG n. 120758 del 4/07/2025 e poi pervenute anche tramite il SUAP del Comune di Bologna, agli atti PG n. 123985 del 9/07/2025;
- la nota di ARPAE del 23/07/2025, agli atti PG n. 133376, trasmessa a Ceme-Form S.r.l. per il tramite del SUAP del Comune di Bologna, agli atti PG n. 138806 del 30/07/2025 in cui viene comunicato la permanenza della sospensione dei tempi procedurali essendo state ritenute non complete le richieste di integrazioni presentate;
- le integrazioni trasmesse da Ceme-Form, acquisite agli atti PG n. 163977 e 164122 del 17/09/2025 e poi pervenute anche tramite il SUAP del Comune di Bologna, agli atti PG n. 167697 del 23/09/2025;
- le ulteriori integrazioni trasmesse volontariamente da Ceme-Form Srl, acquisite agli atti PG n. 215783 del 04/12/2025 ed in data 11/12/2025 con PG 218988, che aggiornano rispettivamente la scheda tecnica e la planimetria gestionale.

Visto il parere favorevole del Comune di Bologna, sulla conformità edilizio-urbanistica dell'attività, Prot. 358934/2025 04/06/2025, acquisito agli atti PG n. 100975 del 04/06/2025;

Accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006, con particolare riferimento al rispetto del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m..

Preso atto:

- della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 10 DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- che l'impianto non rientra tra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, come risulta dalla dichiarazione agli atti rilasciata dal perito industriale Simonazzi Marco Mauro;
- che è stata presentata la procedura per la sorveglianza radiometrica a firma dell' Ing. Francesco Pastremoli;

Dato atto

Che a seguito di richiesta da parte di Arpae, in data 30/05/2025, di rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), in data 09/09/2025 la Prefettura di Bologna ha comunicato che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011;

Richiamati:

- il titolo quarto del D.lgs 152/2006 e s.m., in materia di rifiuti;
- l'art. 216 del D.lgs 152/2006 che assegna alle Province ed alle Città Metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.;
- la legge regionale n° 13 del 30/7/2015 che ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;
- la convenzione² tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE che delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra le quali rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006 e s.m.;

Visti:

- la deliberazione DDG n° 103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all' Ing. Leonardo Palumbo, dell'incarico di Responsabile

² Con Delibera del Consiglio della Città metropolitana di Bologna n°22/2024 e Delibera del Direttore Generale 137 del 08/12/2024;

dell'Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana di ARPAE;

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione degli incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento dei nuovi incarichi di funzione;

Determina

1. di iscrivere la società Ceme-Form S.r.l - sede legale dell'Intagliatore 12 Bologna, all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita via del Mobiliere 9 Bologna, con iscrizione **n° 84202 del 07/05/2025**; al registro provinciale delle imprese di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 smi, con il n. 84202 del 7/05/2025³; Il numero deve essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario;
2. L'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione acquisita agli atti con PG n° 84202 del 07/05/2025 e successive integrazioni, agli atti PG n° 123985 del 09/07/2025, PG n° 167697 del 23/09/2025 e PG n° 215783 del 04/12/2025, e PG 218988 del 11/12/2025 ed alle specifiche prescrizioni di cui al successivo punto 3.

L'attività deve essere svolta nelle apposite aree di stoccaggio in conformità alla planimetria unica⁴ allegata al presente atto ed alla scheda tecnica acquisita in data 04/12/2025 PG 215783;

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:
 - a) L'iscrizione ha una durata pari a di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento, cioè fino al **11.12.2030**.
 - b) Le operazioni ed attività di recupero, le tipologie di rifiuti non pericolosi e le relative quantità conferibili sono le seguenti:

³ corrispondente al numero di protocollo di ricevimento della comunicazione di inizio attività

⁴ acquisita con PG 218988 del 11/12/2025;

			tonn/ istantanee	t/a
OPERAZIONE DI RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	216	2855
tipologia; attività di recupero	3.1; 3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 200140, 191202.		
tipologia; attività di recupero	3.2; 3.2.3 lett c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407.		
tipologia; attività di recupero	3.3; 3.3.2	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo 150104, 191203, 150105, 150106;		
tipologia; attività di recupero	5.8 5.8.3 lettera a)	spezzoni di cavo di rame ricoperto ricoperto 170401 170411.		
tipologia; attività di recupero	6.1; 6.1.3	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici 020104, 150102, 170203, 191204.		
tipologia; attività di recupero	7.1 7.1.3 lettera a)	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER 170904		
tipologia; attività di recupero	9.1 9.1.3	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138.		
tipologia; attività di recupero	10.2 10.2.3	Tipologia: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma CER 160103		

Operazione di recupero R13

- c) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. e dall'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- d) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13 è pari a 2.855 tonnellate/anno.

Per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998:

- tipologia 5.8: massimo 1.000 t/anno

e) La capacità di stoccaggio istantanea complessiva dei rifiuti è pari a 216 t;

4 Procedure sorveglianze controllo radiometrico

Per i conferimenti dei rottami ferrosi e non ferrosi, sia utilizzato un rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto per individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

Sia comunque rispettata la normativa vigente sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti⁵ nel rispetto del piano di sorveglianza radiometrica allegato alla comunicazione, acquisito agli atti PG n°. 163977 del 17/09/2025.

5. Misure di riduzione della vulnerabilità connessa al rischio idraulico

Il gestore dovrà attuare le misure di riduzione della vulnerabilità connessa al rischio idraulico proposte nell'asseverazione del tecnico progettista, agli atti PG n° 123985 del 09/07/2025, di compatibilità delle opere e dell'attività con le condizioni di pericolosità definite dal vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

6. Prescrizioni generali:

a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, come indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

⁵ D.lgs 101/2020 integrata e corretta dal D.lgs 203/2022

- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

7. Avverte che:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, la chiusura dell'impianto e qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se dette variazioni siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza di cui al precedente punto 3 lett a), dovrà presentare comunicazione di rinnovo, almeno **90 giorni** prima della scadenza;
- d) Dovrà essere comunicata a questa ARPAE ed al Comune di Bologna, con la massima tempestività, la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁶: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **€ 51,65**, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.

⁶ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998;

A tal fine, si informa che ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza.

L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁷;

f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella elencata al punto 2 del presente provvedimento, in particolare per la scheda tecnica la documentazione è quella acquisita al PG n° 215783 del 04/12/2025 e planimetria PG n° 218988 del 11/12/2025.

6. Si rimanda all'Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia la trasmissione del presente provvedimento al SUAP del Comune di Bologna per il successivo rilascio, ed ARPAE Area Prevenzione Distretto Urbano.

7. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regionale prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) www.arpae.it;

8. Stabilisce che:

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- ARPAE Area Prevenzione Metropolitana (APAM) è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m;

⁷ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998;

9. Si rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Ing. Leonardo Palumbo⁸
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale)

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ENERGIA
Salvatore Gangemi⁹
(firmata digitalmente)¹⁰
(firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)

⁸ Incarico assegnato con determina DDG DEL-2024-103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPae Regione Emilia Romagna

⁹ In base alla Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.